



COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 30 del 22-03-2017

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA IN RIFERIMENTO A TUTTE LE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 17:30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori:

GAMBINI MAURIZIO	P	SIROTTI MASSIMILIANO	P
PAGANELLI SANDRO	P	MAGNANELLI ENRICO	P
ROSSI NICOLA	P	MUCI MARIA CLARA	A
ANDREANI UMBERTO	A	SESTILI PIERO	P
VITTORIA RAFFAELLA	P	FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	A
FOSCHI ELISABETTA	P	SCARAMUCCI FEDERICO	A
BALDUINI GIUSEPPE	P	CALCAGNINI BRUNELLA	P
SCALBI LAURA	P	FORTI EMILIA	P
VETRI MARIANNA	P		

Risultano pertanto presenti n. 13 e assenti n. 4 componenti il Consiglio.

Assume la presidenza FOSCHI ELISABETTA in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Dr. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:

VITTORIA RAFFAELLA
BALDUINI GIUSEPPE
FORTI EMILIA

In continuazione di seduta - n. 10 dell'ordine del giorno.

* * *

Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, che viene illustrato all'assemblea dall'Assessore Magrini, in conformità alla seguente proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei consiglieri:

'''

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 che aveva previsto all'art. 6 una procedura di "definizione agevolata" dei carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti di riscossione (Equitalia) negli anni dal 2000 al 2015;
- la successiva legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 02.12.2016) che ha accolto le istanze di quanti, da più parti, avevano rilevato una disparità di trattamento dei contribuenti sotto il profilo dei presupposti oggettivi per l'accesso alla procedura di definizione;

Visto che in ragione dei rilievi sollevati, il legislatore ha previsto la possibilità di applicazione della definizione agevolata anche alle entrate (tra cui quelle di natura tributaria) di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di pagamento ai sensi del T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che ai sensi del citato disposto normativo di cui all'art. 6 ter della legge di conversione in esame gli enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate;

Dato atto che a seguito dell'emanazione del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8 (recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), pubblicato nella G.U. n.33 del 9 febbraio u.s., il termine per l'adesione alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento risulta prorogato al 31 marzo 2017 per tutti gli enti locali;

Dato atto, infatti, che l'art.11, comma 14, del citato decreto legge ha modificato l'art.6-ter del decreto legge n. 193/2016 prevedendo che i Comuni possono stabilire l'esclusione delle sanzioni dovute con riferimento alle entrate non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017 ;

Considerato che tale modifica concede più tempo – rispetto al termine originario ormai scaduto del 1° febbraio u.s. – per valutare l'eventuale equiparazione di trattamento tra le posizioni debitorie dei contribuenti oggetto di ingiunzioni e quelle oggetto di riscossione

coattiva tramite ruolo (I.C.I., IMU, Entrate Patrimoniali, Violazioni al Codice della Strada, etc) per le quali, secondo i criteri di cui all'articolo 6 del citato decreto 193/2016, la definizione agevolata opera obbligatoriamente;

Considerato, altresì, che alla luce del dettato normativo è evidente che l'introduzione della procedura di definizione agevolata, relativamente alle entrate locali di cui sia stato intimato il pagamento con atti di ingiunzione fiscale di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016, è rimessa alla facoltà degli enti territoriali che, ove riterranno di disporla, saranno poi tenuti ad adottare la disciplina di attuazione nell'osservanza dei parametri e dei limiti stabiliti dalla legge statale;

Ritenuto di approvare la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che dispone "Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Ritenuto, pertanto, adottare opportuno Regolamento Comunale per l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di pagamento;

Visto lo schema di Regolamento per l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di pagamento, composto da n. 14 articoli che, riportato in calce al presente atto, ne diviene parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 5, comma 11, del D.L. 30/12/2016, n. 244 (c.d. Milleproroghe) il quale stabilisce che "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017, e' differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente e' abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. "

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento per la definizione agevolata in riferimento a tutte le entrate comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 composto da n. 14 (quattordici) articoli che, riportato in calce al presente atto, ne diviene parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere la presente deliberazione ad intervenuta esecutività al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201 del 06.12.2011 convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011, entro trenta giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio in via telematica mediante l'inserimento nel portale del federalismo fiscale;

3. di pubblicare la presente deliberazione ed il Regolamento con la stessa approvato sul sito internet istituzionale del comune, entro trenta giorni dall'adozione.

Si chiede di attribuire al presente atto l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI URBINO (Provincia di Pesaro e Urbino)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA IN RIFERIMENTO A TUTTE LE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE

SOMMARIO

Articolo 1 Disciplina

Articolo 2 Condizioni per l'ammissione alla definizione agevolata

- Articolo 3 Entrate ammesse alla definizione agevolata
- Articolo 4 Le voci soggette a definizione agevolata
- Articolo 5 Modalità di richiesta di definizione agevolata
- Articolo 6 La rateizzazione dei pagamenti
- Articolo 7 Modulistica
- Articolo 8 Adempimenti del Concessionario
- Articolo 9 Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
- Articolo 10 Mancato, insufficiente o tardivo pagamento
- Articolo 11 Esclusione dalla definizione agevolata
- Articolo 12 Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
- Articolo 13 Procedure cautelative ed esecutive in corso
- Articolo 14 Disposizioni finali

Art. 1 **Disciplina**

- 1) Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, disciplina le modalità di applicazione della definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse che sono state oggetto di provvedimento di ingiunzione fiscale, così come previsto dall'art. 6 ter del D.L. 22 ottobre 2016 convertito in Legge 1 dicembre 2016 n. 225.

Art.2 **Condizioni per l'ammissione alla definizione agevolata**

- 1) Sono ammesse alla definizione tutte le entrate comunali non riscosse di cui al successivo articolo 3, a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 notificati nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 direttamente dal Comune, ovvero dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Art.3 **Entrate ammesse alla definizione agevolata**

- 1) Sono ammesse alla definizione agevolata, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, le entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 4 **Le voci soggette a definizione agevolata**

- 1) In seguito alla richiesta di definizione agevolata, non sono dovute le sanzioni contenute nelle relative ingiunzioni fiscali notificate ai contribuenti nei periodi previsti dall'articolo 2 del presente regolamento e riferite alle entrate dell'articolo 3 e pertanto i debitori possono estinguere il debito versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;

- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

Art. 5

Modalità di richiesta di definizione agevolata

- 1) Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata, dovrà presentare apposita istanza presso il Concessionario incaricato della riscossione, che ha in gestione l'ingiunzione di pagamento, entro la data del 31 MAGGIO 2017
- 2) L'istanza può essere presentata anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso ai fini della scadenza si considera la data del timbro di consegna all'ufficio postale.
- 3) La presentazione dell'istanza può avvenire anche mediante posta elettronica certificata indirizzata all'indirizzo PEC del Concessionario incaricato della riscossione che ha in gestione l'ingiunzione di pagamento .

Art. 6

La rateizzazione dei pagamenti

- 1) La rateizzazione dei pagamenti, se richiesta, potrà essere effettuata al massimo in 5 rate di pari importo aventi le seguenti scadenze:
 - 31 LUGLIO 2017
 - 30 SETTEMBRE 2017
 - 30 NOVEMBRE 2017
 - 30 APRILE 2018
 - 30 SETTEMBRE 2018
- 2) Il pagamento rateale del debito comporterà l'applicazione degli interessi determinati forfettariamente applicando il tasso di interesse legale vigente alla data dell'atto di accoglimento della richiesta di rateizzazione;
- 3) Il contribuente potrà altresì scegliere di effettuare un unico versamento a copertura del debito entro il 31 LUGLIO 2017.

Art. 7

Modulistica

- 1) L'istanza di richiesta di definizione agevolata di cui al precedente Art. 5 deve essere presentata solo ed esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune di Urbino e scaricabile dal sito istituzionale del Comune stesso. Tale modulistica sarà disponibile entro 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento;
- 2) Per le persona fisiche il modulo dovrà contenere le generalità del debitore: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo, indirizzo pec.
Per le persone giuridiche dovranno essere presenti: denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale - partita iva, generalità del legale rappresentante, indirizzo pec della persona giuridica.
- 3) Il modulo dovrà essere predisposto per i seguenti dati:
 - la natura del debito (Tosap, ICP, ecc.);
 - l'importo complessivo dell'ingiunzione per ogni anno di imposta;
 - la data e il numero di protocollo dell'ingiunzione fiscale;

- la data di notifica dell'ingiunzione fiscale;
- il numero di rate il quale il debitore intende effettuare il pagamento, in considerazione di quanto previsto all'art. 6 del presente regolamento;
- l'indicazione di eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa;
- l'assunzione di impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Art. 8

Adempimenti del Concessionario

- 1) Ai debitori che hanno presentato l'istanza di cui all'art. 5, il Concessionario della riscossione, **entro il termine del 30 GIUGNO 2017**, provvede ad inviare comunicazione di accoglimento indicando:
 - l'ammontare complessivo delle somme dovute;
 - il numero di rate;
 - l'importo di ciascuna rata;
 - la scadenza di ogni rata con le relative modalità di pagamento, in base a quanto stabilito dal precedente Art.6 .
- 2) Qualora l'istanza del contribuente venisse rigettata, il Concessionario della riscossione, **entro lo stesso termine del 30 GIUGNO 2017**, provvede ad inviare comunicazione di rigetto elencando i motivi del provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione.

Art.9

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

- 1) L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'ente impositore, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui al precedente Art.2, a condizione che risultino effettuati i versamenti previsti dai piani rateali in essere con scadenza dal 01/02/2017 al 31/03/2017. In tal caso, ai fini della determinazione del totale delle somme da versare ai sensi dell'Art.2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi (compresi quelli di dilazione), che restano pertanto definitivamente acquisiti e non rimborsabili.
- 2) A seguito della presentazione dell'istanza relativamente alle entrate di cui all'Art.3, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni, in scadenza in data successiva al 31.03.2017.

Art. 10

Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

- 1) Il mancato, o parziale, o tardivo pagamento anche di una sola rata, comporta l'immediata decadenza dal beneficio della definizione agevolata. In tale fattispecie la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza. I mancati pagamenti non sono in ogni caso ravvedibili.

2) Nel caso in cui risultino effettuati dei pagamenti, gli stessi sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. E' preclusa qualsiasi possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.

Art. 11

Esclusione dalla definizione agevolata

1) Sono escluse dalla definizione agevolata le fattispecie previste dall'art. 6 commi 10 e 11 del D.L.193/2016, convertito in legge 225/2016, in particolare:

- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

Articolo 12

Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 13

Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 5, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune o il *concessionario* relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 5, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Art. 14

Disposizioni finali

1) Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2017. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 193/2016 convertito in Legge n. 225 del 1 dicembre 2016 e pubblicato sulla G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016 n. 53 e successive m.e.i.

Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la suddetta proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:
Responsabile del Settore TRIBUTI, FEDUZZI DANIELA,
in data 17-03-2017, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:
Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,
in data 17-03-2017, Favorevole

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole
PAGANELLI SANDRO	Favorevole	MAGNANELLI ENRICO	Favorevole
ROSSI NICOLA	Favorevole	MUCI MARIA CLARA	
ANDREANI UMBERTO		SESTILI PIERO	Favorevole
VITTORIA RAFFAELLA	Favorevole	FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	
FOSCHI ELISABETTA	Favorevole	SCARAMUCCI FEDERICO	
BALDUINI GIUSEPPE	Favorevole	CALCAGNINI BRUNELLA	Favorevole
SCALBI LAURA	Favorevole	FORTI EMILIA	Favorevole
VETRI MARIANNA	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 13

totale voti contrari n. 0

totale astenuti n. 0

DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente

FOSCHI ELISABETTA

Elisabetta Foschi

Il Segretario
CANCELLIERI MICHELE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino, 30 MAR. 2017

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO